

LA PREVISIONE DELLA FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DEL CCNL TERZIARIO

PREMESSA

La disciplina dell'apprendistato, contenuta nella legge 25/1955, è stata oggetto di sostanziali modifiche, per effetto della riforma del mercato del lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003.

Di conseguenza, il contratto d'apprendistato si distingue ora in tre differenti fattispecie:

- apprendistato per l'espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276);
- apprendistato professionalizzante (art. 49 D.Lgs. 276);
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 D.Lgs. 276).

Rispetto all'operatività della nuova disciplina, si può osservare che la prima ipotesi non è attuabile, poiché legata all'entrata in vigore della riforma dei cicli scolastici, mentre la terza ipotesi è praticabile, qualora le Regioni abbiano legiferato in merito.

L'operatività della seconda ipotesi, invece, è subordinata alla regolamentazione dei profili formativi, da parte delle singole Regioni.

LA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI

Il comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003 prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico – professionali;
- rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna all'impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- registrazione, nel libretto formativo, della formazione effettuata;
- presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Poiché le Regioni hanno dimostrato una certa pigrizia e disomogeneità nella regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, il comma 5 bis dell'art. 49 del D.Lgs. 276, aggiunto dal D.L. 35/2005, ha previsto che, in via transitoria, fino all'approvazione delle leggi regionali in parola, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 5 ter, aggiunto dal D.L. 112/2008, inoltre, stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, non opera quanto previsto dal comma 5. In tale ipotesi, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

LA PREVISIONE DEL CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO

L'accordo nazionale sull'apprendistato professionalizzante esclusivamente aziendale per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, stipulato in data 23/09/2009 fra Confcommercio e

CGIL – CISL – UIL disciplina l'apprendistato professionalizzante esclusivamente aziendale, in ossequio alle sopra commentate previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003.

In particolare, viene previsto quanto segue.

Attività formativa

I contenuti formativi si distinguono in:

1. formazione trasversale, di base omogenea per tutti gli apprendisti, articolata in cinque aree:
 - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
 - competenze relazionali;
 - disciplina del rapporto di lavoro;
 - organizzazione ed economia;
 - sicurezza sul lavoro;
2. formazione professionalizzante, che mira a perseguire i seguenti obiettivi formativi:
 - la conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto aziendale;
 - la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
 - la conoscenza e l'utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
 - la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro, ecc.);
 - la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore;
 - la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

Formazione esclusivamente aziendale

Per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici.

Per erogare la formazione, l'azienda si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali.

L'azienda potrà, inoltre, avvalersi di strutture esterne accreditate per la formazione continua.

Durata e contenuti dell'attività formativa

- Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal C.C.N.L. che l'apprendista dovrà raggiungere al termine del rapporto.
- Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
- Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti devono essere comprese nell'orario normale di lavoro.
- Per la formazione degli apprendisti, le parti firmatarie del CCNL si impegnano a definire i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l'Isfol nell'intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla definizione di essi, continuano a trovare applicazione i citati contenuti formativi Isfol.
- La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

Modalità di erogazione della formazione e referente per l'apprendistato

- La formazione, sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
- Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e

competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

- Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
- Il referente per l'apprendistato, interno od esterno, dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo.
- Qualora l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà l'avvenuta formazione e darà notizia all'interessato dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta varrà anche ai fini dell'attestazione inerente al percorso formativo effettuato.

Impegno formativo

Profili professionali	Ore complessive di formazione	Ore formazione minima primo anno	Ore formazione trasversale complessiva
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione Superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore)	120	80
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	400	100	80
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	360	90	80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	280	80	60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	240	120	60

Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate previste dal C.C.N.L. Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno riproporzionate alla durata del contratto stesso.

Ripartizione della formazione trasversale per annualità

Profili professionali	1° annualità	2° annualità	3° annualità
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	40	28	12
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	40	28	12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	40	28	12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	30	20	10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	30	30	0

SINTESI DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

<i>TIPOLOGIA</i>	APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER Percorsi DI ALTA FORMAZIONE
<i>FINALITA'</i>	Espletamento del diritto/dovere di formazione	Conseguimento di una qualificazione ed acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali	Conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o per alta formazione
<i>OPERATIVITA'</i>	Non ancora operativo. Relativamente all'assunzione di apprendisti minorenni si applica la previgente disciplina	Operativo qualora esista regolamentazione della formazione da parte delle Regioni o dei CCNL. In assenza, si applica la previgente disciplina	Operativo, qualora esista regolamentazione regionale. In assenza, si applica la previgente disciplina
<i>ETA'</i>	15/18	18/29 (17, qualora il lavoratore sia in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003)	18/29 (17, qualora il lavoratore sia in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003)
<i>DURATA</i>	Non superiore a tre anni	Stabilita dai CCNL, ma non superiore ai sei anni	Stabilita dalle Regioni
<i>REGOLAMENTAZIONE</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forma scritta del contratto, contenente l'oggetto della prestazione lavorativa, il piano formativo e la qualifica da conseguire 2. definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003 3. divieto di retribuzione a cottimo 4. possibilità di recesso al termine del rapporto 5. divieto di recesso durante il rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo <p>Della formazione, demandata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. previsione di un monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, congruo 2. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo 3. presenza di un tutore aziendale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forma scritta del contratto, contenente l'oggetto della prestazione lavorativa, il piano formativo e la qualifica da conseguire 2. divieto di retribuzione a cottimo 3. possibilità di recesso al termine del rapporto 4. divieto di recesso durante il rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo <p>Della formazione, demandata alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e, in via transitoria, dai CCNL, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. previsione di un monte ore di formazione di almeno 120 ore, effettuabili in azienda 2. registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo 3. presenza di un tutore aziendale 	Demandata alle Regioni
<i>LIMITI QUANTITATIVI</i>	100% delle maestranze specializzate e qualificate, con un minimo di tre. Alle imprese artigiane si applicano i limiti previsti dalla legge 443/1985)		
<i>CATEGORIA DI INQUADRAMENTO</i>	Non inferiore a più di due livelli rispetto a quella spettante al termine del rapporto		
<i>COMPUTO</i>	Salvo diverse disposizioni legislative o contrattuali, è escluso il computo nell'organico aziendale		

	ANNO DI CONTRATTO	% CONTRIBUTI CARICO LAVORATORE	% CONTRIBUTI CARICO DATORE DI LAVORO	
			D.L. < 10 DIP.	D.L. ≥10 DIP.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	1°	5,84	1,5	10,0
	2°		3,0	10,0
	3° e successivi		10,0	10,0
	1° successivo alla trasformazione	5,84 no CIGS 6,14 con CIGS	10,0	10,0
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO	Non più prevista			
SANZIONI	Il datore di lavoro, nel caso di inadempimento degli obblighi formativi, esclusivamente a lui imputabile, è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100			

Novara, 10/11/2009

BARTOLOMEO LA PORTA
(consulente del lavoro)